



PERCORSO ISPETTORATO DEL LAVORO – INAIL E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

La Giurisdizione e la Competenza

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione parleremo di giurisdizione e di competenza.

In particolare, andremo ad approfondire:

- i caratteri, la classificazione e il difetto di giurisdizione
- la nozione di competenza, i criteri per la sua individuazione, le deroghe alla competenza e il regolamento di competenza
- la *perpetuatio iurisdictionis*

Bene, non ci resta che cominciare...

La giurisdizione. Caratteri

La giurisdizione è la funzione tipica dello Stato volta a garantire l'applicazione in concreto della norma giuridica.

Si tratta di una funzione:

- **pubblica ed esclusiva** dello Stato
- **autonoma**, in quanto esercitata da organi dello Stato indipendenti dagli altri organi dello Stato
- **strumentale** all'attuazione del diritto
- e **sostitutiva**, in quanto vi si fa ricorso solo qualora non vi sia un accordo pacifico e spontaneo su un diritto controverso

La funzione giurisdizionale è esercitata dagli organi giudicanti individuati dalla Costituzione e dalle norme ordinarie. In particolare, l'art. 102 ne demanda l'esercizio ai "magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario", prevedendo altresì un divieto di istituire giudici straordinari o speciali. "Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudicanti ordinari sezioni specializzate per determinate materie" (art. 102, c. 2 Cost.).

Con particolare riferimento alla giurisdizione civile, l'art. 1 c.p.c. prevede che "la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice".

La giurisdizione. Classificazione

La giurisdizione può essere **ordinaria** e **speciale**. Vediamole...

La giurisdizione ordinaria

La giurisdizione **ordinaria** è individuata in senso negativo, e cioè riguarda tutte quelle controversie che la legge non attribuisce specificamente ai giudici speciali. Si distingue in civile e penale.

La **giurisdizione civile** riguarda le controversie che vertono sulla tutela dei diritti e/o sull'applicazione di una norma di legge. Quella **penale** riguarda la violazione delle norme penali e la fondatezza dell'azione penale promossa dal Pubblico Ministero verso un soggetto che si presume abbia violato tali norme.

La giurisdizione speciale

È **speciale** invece la giurisdizione cui sono devolute particolari controversie, in ragione della natura degli interessi in gioco, ovvero delle competenze tecniche necessarie per provvedervi.

Le giurisdizioni speciali previste dalla Costituzione (art. 103) sono:

- quella **amministrativa** (che è demandata in primo grado ai Tribunali amministrativi regionali e in secondo grado al Consiglio di Stato e si occupa delle controversie che vertono sugli interessi legittimi – talvolta anche sui diritti soggettivi – nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, pronunciandosi sulla legittimità degli atti amministrativi)
- quella **contabile** (che è affidata alla Corte dei Conti e alle sue sezioni regionali e si occupa del controllo preventivo di legittimità su numerosi atti del Governo e di altri organi pubblici, del controllo successivo sulla gestione economico-finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, della contabilità pubblica e della responsabilità degli impiegati e funzionari dello Stato)
- e quella **militare** (che si occupa dei reati commessi dagli appartenenti alle forze armate)

Altri giudici speciali sono:

- il Tribunale superiore delle acque pubbliche
- i Commissari regionali liquidatori di usi civici
- e le Commissioni tributarie

Il difetto di giurisdizione. Regolamento preventivo di giurisdizione

In qualunque grado e stato del processo, anche d'ufficio, è possibile sollevare la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altri giudici speciali (art. 37 c.p.c.).

In primo grado, al fine di eliminare l'incertezza che potrebbe sussistere in ordine all'individuazione del giudice provvisto di giurisdizione per il caso concreto, fino a quando la causa non sia decisa nel merito, le parti possono proporre istanza di Regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c.

L'istanza si propone con ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione e produce gli effetti previsti dall'art. 367 c.p.c.: una copia del ricorso sarà depositata nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, che sospenderà il processo qualora non ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata, provvedendo con ordinanza.

Se la Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti dovranno riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

La pronuncia della Corte di Cassazione, che decide in camera di consiglio, fissa definitivamente la giurisdizione, sopravvivendo all'eventuale estinzione del processo. Per l'effetto, qualora la domanda dovesse essere riproposta, il giudice provvisto di giurisdizione sarà quello indicato nella sentenza della Corte di Cassazione.

A differenza del regolamento di competenza, il regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione e, dunque, potrà essere proposto anche da un soggetto non legittimato a proporre impugnazione.

Sentenza declinatoria di giurisdizione e regolamento di giurisdizione d'ufficio

Potrebbe accadere che un giudice si dichiari sprovvisto di giurisdizione con sentenza, indicando nella stessa il giudice innanzi al quale dovrebbe svolgersi il giudizio. Qualora le parti riassumano il giudizio non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria di giurisdizione, il processo si considera iniziato a partire dal momento della proposizione della domanda originaria e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice indicato come provvisto di giurisdizione fosse stato adito sin dall'instaurazione del primo giudizio. Nel caso di inosservanza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio, il processo non potrà proseguire davanti al nuovo giudice: ciò comporterà l'estinzione del processo, che impedirà la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Sempre che non esista già una pronuncia della Cassazione in merito a tale casistica, il giudice indicato come provvisto di giurisdizione potrebbe a sua volta sollevare la questione sulla giurisdizione, richiedendo d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tale regolamento è proponibile fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Troveranno anche in questo caso applicazione le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione relative alla sospensione del processo.

La competenza. I criteri di determinazione

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari occorre determinare quale sia il giudice competente a trattare la controversia con poteri decisionali. Determinare la competenza, dunque, significa individuare il giudice legittimato ad esercitare la giurisdizione civile nel caso concreto.

Ai fini dell'individuazione del giudice competente è possibile distinguere tre diversi criteri:

1. il criterio della materia
2. il criterio del valore
3. il criterio del territorio

Il criterio della materia e quello del valore servono per individuare l'organo giudicante (competenza in senso verticale), quello per territorio individua invece il luogo nel quale deve svolgersi il processo (competenza in senso orizzontale). Vediamoli in maggior dettaglio...

La competenza per materia

La competenza per materia si determina sulla base del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Il criterio della materia prevale su quello del valore. Dunque, l'attribuzione di una controversia alla competenza di un giudice per ragioni di materia prevale sul criterio del valore.

Un esempio di competenza per materia è quello previsto con riferimento alle attribuzioni del giudice onorario di pace, ex art. 7, c. 3 c.p.c. (a titolo esemplificativo: apposizione di termini e osservanza delle distanze; misure e modalità d'uso dei servizi condominiali; ecc.). Con riferimento al tribunale, invece, la competenza per materia è individuata dall'art. 9, c. 2 c.p.c., che prevede l'esclusiva competenza del tribunale:

- per le cause in materia di imposte e tasse
- per quelle relative allo Stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici
- per la querela di falso
- per l'esecuzione forzata
- e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile

La competenza per valore

In mancanza di una specifica previsione che attribuisce al giudice la competenza a decidere in ragione della materia del rapporto giuridico dedotto in giudizio, troverà applicazione la competenza per valore.

Ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 c.p.c., il giudice onorario di pace è competente per le cause relative a:

- beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro (dal 31/10/2025 il limite sarà innalzato a 30.000 euro)
- risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e di natanti fino a 20.000 euro (dal 31/10/2025 50.000 euro). Quest'ultimo caso rappresenta, in realtà, un'ipotesi di competenza mista, poiché attribuisce la competenza per materia al giudice onorario di pace, ma fino a un tetto massimo individuato dalla norma, oltre il quale la competenza spetterà al tribunale (competenza del tribunale determinata sulla base del criterio del valore)

Sulle controversie di valore superiore ai limiti anzidetti è competente il tribunale che, a norma dell'art. 9, c. 1 c.p.c., è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda. In particolare, le domande proposte contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano con il capitale (art. 10 c.p.c.). Le ulteriori indicazioni specifiche ai fini della determinazione della competenza per valore sono dettate agli artt. da 11 a 17 del c.p.c.

Quando il valore del bene richiesto o l'importo della somma di denaro non è dichiarato nella domanda, la causa si presume di competenza del giudice adito anche agli effetti del merito: ciò significa che il valore della causa resta contenuto entro i limiti di competenza del giudice adito, come se la parte avesse tacitamente circoscritto le proprie pretese entro tale somma.

La competenza per territorio

La competenza per territorio determina il c.d. foro della causa.

È possibile distinguere i fori generali (della persona fisica e della persona giuridica) e i fori speciali.

Il foro generale delle persone fisiche è il luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se sconosciuti, il luogo in cui ha la dimora (art. 18 c.p.c.). Quello delle persone giuridiche, invece, si determina in ragione del luogo in cui si trova la sede o uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ovvero il luogo in cui svolgono attività continuativa (art. 19 c.p.c.).

I fori speciali sono riservati dalla legge alla trattazione di specifiche controversie e sono individuati dagli artt. 20 ss. c.p.c. Essi possono essere facoltativi (come nel caso dell'art. 20 c.p.c., che rilascia all'attore la scelta se chiamare il convenuto davanti al suo foro generale, ovvero davanti al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio), ovvero esclusivi.

La competenza per territorio è derogabile dalle parti, ad eccezione delle ipotesi contemplate all'art. 28 c.p.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Il regolamento di competenza

Il regolamento di competenza si ha quando viene impugnata una pronuncia sulla competenza, oppure sorgono conflitti tra i giudici in ordine all'individuazione di quello cui spetta in concreto la trattazione di una determinata lite. Esso è pronunciato dalla Corte di Cassazione, che decide con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c.

Ricordiamo che, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il giudice può, ai sensi dell'art. 38, eccepire d'ufficio la propria incompetenza (per materia, per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.). In tal caso, il giudice pronuncia ordinanza dichiarando la propria incompetenza, rimettendo le parti davanti al giudice che ritiene competente a pronunciare sulla lite.

Tale decisione può essere impugnata dalla parte o dal giudice indicato nell'ordinanza come competente.

In particolare, quando il regolamento di competenza è proposto su istanza di parte, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione e può essere necessario o facoltativo.

È necessario quello che viene proposto avverso un'ordinanza nella quale il giudice provvede unicamente sulla competenza. Quello facoltativo, invece, è proposto avverso le ordinanze nelle quale il giudice, oltre che sulla competenza, si determina anche sul merito della lite (ed è facoltativo, appunto, perché la parte potrà scegliere se impugnare la pronuncia sulla competenza con regolamento di competenza o se invece utilizzare gli strumenti di impugnazione ordinaria).

Il regolamento d'ufficio, invece, è proposto dal giudice indicato come competente nell'ordinanza con il quale il primo giudice dichiarava la propria incompetenza. Se tale giudice ritiene a sua volta di essere incompetente potrà farlo solo chiedendo d'ufficio il regolamento di competenza. Tuttavia, il regolamento potrà essere sollevato solo nel caso di incompetenza per materia o per territorio inderogabile.

La proposizione del regolamento determina la sospensione dei procedimenti per i quali è richiesto ed è deciso con ordinanza dalla Cassazione, che provvede anche in ordine ai provvedimenti ritenuti necessari per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice che dichiara competente.

La *perpetuatio iurisdictionis*

La locuzione "*perpetuatio iurisdictionis*" indica il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., secondo il quale "la giurisdizione e la competenza del giudice si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".

Pertanto, a seguito della proposizione della domanda, non avranno rilevanza alcuna le eventuali modifiche normative sopravvenute relative alle disposizioni che riguardano la competenza e la giurisdizione, né l'eventuale verificarsi di situazioni che avrebbero potuto differentemente individuare il giudice competente o il giudice provvisto di giurisdizione per il caso concreto.

Il principio della *perpetuatio iurisdictionis* opera con riferimento alle circostanze sopravvenute che priverebbero il giudice della giurisdizione di cui era dotato al momento della proposizione della domanda, non anche nel caso inverso, e cioè quando tale mutamento attribuirebbe la giurisdizione ad un giudice che originariamente ne era sprovvisto.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito le nozioni e la disciplina di giurisdizione e competenza.

In particolare, abbiamo trattato:

- i caratteri, la classificazione e il difetto di giurisdizione



- la nozione di competenza, i criteri per la sua individuazione, le deroghe alla competenza e il regolamento di competenza
- la *perpetuatio iurisdictionis*

Grazie per l'attenzione!